



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 134 DEL 01/08/2022)

OGGETTO: RECUPERO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI ORISTANO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. ATTO D'INDIRIZZO A SEGUITO DELLA SENTENZA N.7724/2022.

L'anno **2022** il giorno **01** del mese di **agosto** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **09:45** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
SANNA MASSIMILIANO	Sindaco	Presente
FAEDDA LUCA	Vice Sindaco	Presente
BONAGLINI GIOVANNA	Assessore	Presente
CUCCU IVANO	Assessore	Presente
FOZZI ROSSANA LIVIA	Assessore	Assente
FRANCESCHI ANTONIO	Assessore	Presente
PREVETE SIMONE PIETRO	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Assente

Presenti: 6

Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

La Giunta comunale



COMUNE DI ORISTANO

su proposta del Sindaco;

visti:

- la legge 24 aprile 1941, n. 392, recante «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari» e successive modificazioni;
- il DPCM del 10 marzo 2017 recante disposizioni per l'attuazione dell'art. 1 c. 439 della L. 11 dicembre 2016 n.232;

premesse che:

- questo Comune sostiene le spese necessarie agli immobili sede di uffici giudiziari e ha regolarmente rendicontato le spese sostenute dal 2011 al 2015;
- i trasferimenti delle risorse statali ai comuni, a seguito delle manovre di bilancio, sono diminuite negli ultimi 3 anni di circa 6 miliardi e 450 milioni, determinando una situazione finanziaria di assoluta insostenibilità;
- in questo quadro di riduzione progressiva di trasferimenti si inserisce l'anomalia rappresentata dalla L. n. 392/1941 "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari" che pone anacronisticamente a carico di quest'ultimi le spese della gestione degli uffici giudiziari prevedendone poi la refusione da parte del Ministero della Giustizia con l'erogazione di un contributo economico annuo mai integrato;
- il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale ha avuto, tra le inevitabili conseguenze, una maggiore concentrazione di spese sui Comuni dove sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse dal D. lgs. n. 155/2012;
- tra gli anni 2011-2015 il Comune di Oristano per la gestione del servizio giustizia ha speso complessivamente €. 3.010.641,48 regolarmente rendicontato, parzialmente rimborsati dallo Stato per un importo pari a €. 1.260.741,10 e che è in attesa a tutt'oggi di ricevere la differenza del credito vantato pari a €. 1.749.877,38;
- con nota registrata in partenza al protocollo dell'Ente con n. 24429 del 18.05.2017, indirizzata via PEC al Ministero della Giustizia, il Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse sollecitava e metteva in mora il su richiamato Ministero al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute e anticipate dal Comune di Oristano per la gestione e il funzionamento degli uffici giudiziari;

vista la nota assunta al protocollo dell'Ente n. 39679 del 16/08/2017 con la quale il Ministero della Giustizia comunicava le modalità per l'ottenimento del contributo ai Comuni delle spese sostenute e anticipate per il funzionamento degli uffici giudiziari fino al 31 agosto 2015, in attuazione dell'art. 3 c. 4 del DPCM 10.03.2017 pubblicato in G.U. n. 123 del 29.05.2017 a condizione che l'Ente rinunci alle azioni pendenti nei confronti del Ministero per la condanna al pagamento dei contributi a carico dello Stato;

considerato che il Comune di Oristano non ha rinunciato all'ottenimento del suddetto contributo e con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato il 25.09.2017, poi per opposizione trasposto innanzi al T.A.R. Lazio (Roma) con R.G. n. 3837/2018, avversava il suddetto provvedimento;

visto che il ricorso si è definito con sentenza n. 7724/2022, per il tramite della quale il T.A.R. Lazio (Roma), in -assorbente- accoglimento del terzo motivo d'impugnazione, ha dichiarato l'annullamento dell'art. 3, comma 4 del testé richiamato D.P.C.M. e della Tabella "D" ad esso allegata;

considerato che siffatta sentenza ha travolto, consequenzialmente, sia la nota del Direttore Generale del Ministero della Giustizia, che imponeva a questo Comune la rinuncia a qualsiasi azione giudiziaria finalizzata a conseguire la corresponsione delle contribuzioni statali, sia gli



COMUNE DI ORISTANO

altri atti infraprocedimentali comunque lesivamente impingenti sulla posizione presidiata dal Comune di Oristano;

inteso, in forza della sopra richiamata sentenza n. 7724/2022 del T.A.R. Lazio (Roma) che ha in sostanza ribadito quanto già a tempo debito richiesto con invito/sollecito e messa in mora con nota PEC del Dirigente del settore Programmazione e gestione delle risorse, prot. n. 24429 del 18.05.2017, dover procedere sulla linea intrapresa per ottenere il rimborso delle spese sostenute e anticipate dal Comune di Oristano per la gestione e il funzionamento degli uffici giudiziari;

ritenuto opportuno, secondo anche quanto suggerito dalle linee difensive del legale patrocinatore dell'Ente nella causa in questione, concludere la vertenza tramite l'invio di istanza e relativo invito al Ministero della Giustizia della determinazione e liquidazione della somma spettante all'Ente Comune di Oristano a seguito della decisione presa con la richiamata sentenza;

appurato, inoltre, che è opportuno rivolgere al Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e l.r. p.t. espressa e formale diffida affinché determini, e quindi liquidi e corrisponda al Comune le somme ancora da erogare a titolo di contributo per le spese di gestione e funzionamento/manutenzione degli Uffici giudiziari detenuti, in relazione al periodo 01.01.2011-31.08.2015, il tutto oltre interessi di legge maturati dal 2011 e fino alla data dell'effettivo soddisfo;

acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente degli uffici in Staff del Sindaco Dr. Giovanni Mario Basolu;

acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;

con votazione unanime palese

delibera

- 1) di adottare quale indirizzo per la definizione della vertenza in corso, la trasmissione nei confronti del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri di una nota di invito a rideterminare le somme per la liquidazione della somma ancora spettante al Comune di Oristano a titolo di rimborso delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici giudiziari e anticipate dall'Ente per gli anni 2011-2015, con conseguente diffida ad adempiere;
- 2) di dare atto che il Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse provvederà alla trasmissione di apposita nota di invito e contestuale diffida alle PP.AA. Ministero della Giustizia e Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 3) di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. 18.8.2000 n. 267, stante l'urgenza determinata dalla necessità di rispettare i termini ristretti per definire la vertenza.

Il Sindaco
SANNA MASSIMILIANO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO